


5.12.1850



# NOI LEOPOLDO SECONDO

*PER LA GRAZIA DI DIO*

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA,

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

**A**vendo veduta ed esaminata la Convenzione per una Lega postale Austro-Italica, stipulata il cinque Novembre prossimo decorso fra il Nostro Ciamberrano Don ANDREA dei Principi CORSINI, Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di Santo Stefano Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Grancroce decorato del gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri, ed il Barone CARLO di HÜGEL, Cavaliere dell' Ordine di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell' Ordine granducale toscano del Merito sotto il titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell' Ordine Reale del

Danebroggo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila Rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA, e Suo Incaricato d' Affari in Toscana ec. ec. ec. la qual Convenzione è del tenore seguente:

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE L' ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA E SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA animati dal desiderio non solo di moltiplicare i rapporti intellettuali e commerciali fra i loro Stati colla diminuzione delle Tasse postali, e col renderne più semplici ed uniformi le Tariffe, ma volendo anche offrire agli altri Governi italiani l' occasione di procurare ai loro sudditi i grandi vantaggi derivanti dalle sopradette facilitazioni, hanno determinato di stipulare una Convenzione fondamentale per una Lega postale Austro-Italica, e a tal fine hanno nominato a Loro Plenipotenziari;

per parte della Toscana:

DON ANDREA de' Principi CORSINI; Duca di Casigliano, Senatore della Toscana, Cavaliere dell' Ordine Religioso e Militare di S. Stefano Papa e Martire, Grancroce dell' Ordine Imperiale di Leopoldo d' Austria, Grancroce decorato del Gran Cordone dell' Ordine Religioso e Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, Grancroce del Reale e distinto Ordine di Carlo Terzo di Spagna, Ciamberrano di SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA e Suo Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri ec. ec. ec.

e per parte dell' Austria:

Il Barone CARLO di HÜGEL, Cavaliere dell' Ordine Imperiale di Leopoldo, Cavalier Grancroce dell' Ordine granducale toscano del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe, Cavaliere dell' Ordine Pontificio di Cristo, Commendatore dell' Ordine Reale del Danebroggo di Danimarca, Commendatore dell' Ordine Reale di Wasa di Svezia, Ufficiale dell' Ordine Reale di Leopoldo del Belgio, Cavaliere di prima Classe dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma e Cavaliere dell' Ordine Reale dell' Aquila rossa di Prussia, Maggiore nelle Armate di SUA MAESTA' IMPERIALE E REALE APOSTOLICA e Suo Incaricato d' Affari in Toscana ec. ec. ec.

I quali, colla riserva delle ratifiche dei rispettivi Sovrani, hanno discusso e fissato i seguenti Articoli:

# I. Disposizioni generali.

## ARTICOLO 1.º

### *Estensione e scopo della Lega.*

La Lega postale Austro-Italica ha per iscopo di stabilire regole uniformi per la tassazione e trattamento delle corrispondenze, che vengono cambiate tra i diversi Stati della Lega, e tra questi e l' Estero.

La Toscana e l' Austria entrano nella Lega con tutti i Loro Stati; fuori dell' Austria, la Lega non abbraccerà che territorj italiani.

## ARTICOLO 2.º

### *Libertà e celerità nel servizio delle Corrispondenze degli Stati.*

È in facoltà di ogni Amministrazione postale dei Territorj che fan parte della Lega di prevalersi in ogni tempo per l'invio delle corrispondenze in pacchi, chiuse o sciolte, di quegli stradali che offrono la maggiore speditezza.

## ARTICOLO 3.º

I Governi si obbligano reciprocamente di procurare, in quanto dipende da loro, che sia dappertutto assicurato alle Amministrazioni postali il libero uso delle strade ferrate e di simili altri mezzi di comunicazione per l'invio delle corrispondenze, e che in generale siano assicurati al servizio di esse tutti i vantaggi che possono contribuire ad accelerarlo.

## ARTICOLO 4.º

### *Tassazione e Conteggio.*

La tassa verrà regolata a ragione di distanza e di peso. La distanza sarà calcolata a miglia geografiche di Germania di quindici al grado, equivalente ciascun miglio a quattro miglia geografiche italiane. Il peso sarà calcolato a Gramme.

## ARTICOLO 5.º

La tassazione e il conteggio si eseguirà nella valuta dell' Ufficio che spedisce. Il pareggio dei Conti sarà fatto tra le rispettive Amministrazioni dietro speciale accordo.

## II. *Corrispondenza reciproca fra gli Stati della Lega.*

### ARTICOLO 6.º

#### *Porto comune.*

Le reciproche corrispondenze circolanti nell'interno della Lega postale Austro-Italica non potranno essere gravate che della comune Tassa di porto senza riguardo ai confini fra uno Stato e l'altro.

### ARTICOLO 7.º

#### *Riscossione del Porto.*

Il porto suddetto sarà incassato da ogni Amministrazione per tutte le lettere che vengono spedite dai proprj Uffizj postali, sieno francate o no.

### ARTICOLO 8.º

#### *Diritto di Transito.*

Dovrà ritenersi per abolita, in massima, la percezione di qualunque dritto di transito per le corrispondenze circolanti entro il territorio della Lega.

### ARTICOLO 9.º

#### *Distinzione di Tassa.*

Le tasse comuni di porto per le corrispondenze da Stato a Stato della Lega saranno calcolate in proporzione della distanza, in linea retta, tra l'Ufficio d'impostazione e quello di distribuzione, ed importeranno per la lettera semplice:

Sino a 10 Miglia geografiche di Germania inclusive,	5	carant.
Sino a 20	6	idem
Sopra 20	9	idem

### ARTICOLO 10.º

#### *Peso di una lettera semplice, e progressione del peso e della tassa.*

Si considera per lettera semplice quella che non oltrepassa il peso di un lotto di Vienna, uguale a gramme 17 e mezza.

Per l'eccedenza del peso da un lotto a due la tassa di porto si raddoppia, da due a tre si triplica, e così di seguito.

I pacchi suggellati senza indicazione di valore vengono ricevuti e spediti come corrispondenze epistolari fino al peso di tre kilogrammi contro il pagamento della tassa secondo la tariffa.

## ARTICOLO 11.º

### *Francazione.*

Il pagamento della tassa di porto per le corrispondenze che si cambiano dentro il territorio della Lega deve, in massima, farsi anticipatamente per mezzo di Franco-bolli.

## ARTICOLO 12.º

### *Soprattassa.*

Le lettere non francate o non munite di bolli sufficienti sono nonostante spedite, ma oltre il porto o quel che manca del porto dovrà pagarsi dal destinatario una soprattassa di 3 carantani per ogni Gramme 17 e mezzo.

Questa soprattassa sarà progressiva secondo il peso, e sarà ugualmente accreditata all'Ufficio speditore.

## ARTICOLO 13.º

### *Stampe, Campioni ec.*

Pei fogli stampati in generale, messi sotto fascia, se oltre l'indirizzo, la data e la firma non contengono alcun che di scritto si paga all'atto dell'impostazione, senza riguardo a distanza, un carantano per ogni 17 gramme e mezzo.

Per i campioni e per le mostre impostate in modo da potersi facilmente verificare, viene esatto a ragione di distanza il porto di una lettera semplice per ogni due lotti o 35 gramme.

Perchè ai campioni possa essere applicata questa diminuzione di porto, non dovrà esservi annessa che una sola lettera semplice, il peso della quale sarà da comprendersi in quello dei Campioni.

Simili spedizioni non saranno trattate a norma delle disposizioni suddette ed inviate nei pieghi delle ordinarie Corrispondenze, che fino al peso di gramme trecento.

Uguualmente se la Tassa indicata non fosse stata pagata all'atto dell'impostazione, sempre mediante la posizione dei Franco-bolli, anche queste spedizioni andranno soggette alla Tassa ordinaria.

#### A R T I C O L O 14.º

##### *Tassa di raccomandazione.*

Le lettere raccomandate o per consegna non vengono spedite che franche. Per esse dovrà l'impostante pagare anticipatamente, oltre il solito porto proporzionato alla distanza ed al peso, un'apposita tassa di raccomandazione di sei carantani, senza riguardo a distanza nè a peso. Se oltre la ricevuta d'impostazione venga dal mittente espressamente richiesta anche la ricevuta del destinatario (ricevuta di ritorno) pagherà un'altra tassa di sei carantani, ugualmente invariabile, e sempre mediante l'applicazione dei franco-bolli.

#### A R T I C O L O 15.º

##### *Compenso per lo smarrimento di lettere raccomaudate.*

L'Amministrazione postale, nel circondario della quale è stata impostata una lettera raccomandata, deve, in caso di smarrimento e tostochè questo sarà provato, corrispondere al reclamante un compenso in moneta del paese, equivalente secondo la tariffa a sessanta Lire austriache, con diritto di rivalersi contro quell'Amministrazione postale, sul territorio della quale è infatti accaduto lo smarrimento. Scorsi sei mesi dalla data della impostazione, si perde il diritto a reclamare.

#### A R T I C O L O 16.º

##### *Franchigia postale.*

Le corrispondenze di tutti i Membri delle Famiglie Regnanti sugli Stati della Lega postale vengono reciprocamente spedite in tutto il territorio della Lega esenti dalla tassa di porto.

Uguualmente godranno della franchigia postale su tutto il territorio della Lega le corrispondenze di Dicasteri e pubbliche Autorità di un dato circondario postale con simili Dicasteri e Autorità di un altro circondario postale della Lega, semprechè siano contraddistinte come ufficiali, nel modo che è prescritto nel circondario postale

ov' è seguita la impostazione, siano suggellate col bollo di Ufficio, ed abbiano sulla soprascritta l' indicazione dell' Autorità mittente.

Qualora le Autorità cui tali corrispondenze sono dirette non godessero per le leggi del paese la franchigia postale, potrà l' Ufficio cui ne incombe il recapito esigere da esse a suo vantaggio la metà della tassa di porto.

## ARTICOLO 17.º

### *Lettere mal dirette.*

Le lettere male istradate debbono indilatamente essere rimesse sulla buona via. Il destinatario, se la lettera era stata debitamente francata, non paga per questo alcun aumento di porto.

## ARTICOLO 18.º

### *Lettere inesitabili e Lettere ferme in Posta.*

Le lettere rifiutate debbono respingersi senza indugio all' Ufficio d' impostazione, ma non sarebbero ricevute se non apparissero intatte e tuttora chiuse col sigillo già impressovi dal mittente. Un' eccezione potrà farsi soltanto per le lettere che, per conformità di nome e cognome, fossero state aperte da taluno cui non appartenevano.

Le corrispondenze di cui non possono rinvenirsi i destinatarij, o che per qualunque ragione fossero riconosciute inesitabili, debbono essere tantosto respinte al luogo dell' impostazione; le altre poi saranno rimandate dopo due mesi di giacenza negli Uffizj di Distribuzione, a contare dal giorno dell' arrivo.

Le corrispondenze che porteranno sulla soprascritta l' indicazione „ *ferma in posta* „ o „ *posta restante* „ sono da rimandarsi dopo tre mesi di giacenza, qualora dal mittente o dal destinatario non venisse altrimenti disposto.

In tutti i premessi casi a tergo delle lettere deve leggersi la causa per cui sono state retrocesse.

## ARTICOLO 19.º

### *Porto per la retrocessione.*

Le lettere inesitabili mentovate all' Articolo 18.º non dovranno essere caricate di alcun porto per la loro retrocessione. Nel caso che

le lettere fossero state impostate non franche; l'Ufficio dal quale vengono retrocesse le conteggerà al medesimo prezzo e nella medesima valuta alla quale gli furono addebitate nella prima spedizione; e all'incontro l'Amministrazione postale alla quale simili lettere vengono respinte ha facoltà di esigere l'intero porto della prima spedizione a favore della propria Cassa.

## ARTICOLO 20.º

### *Lettere reclamate.*

Le lettere che devono da un Ufficio postale essere rivoltate al destinatario in un luogo diverso da quello indicato sull'indirizzo, vengono trattate come se fossero impostate nell'Ufficio che ne eseguisce il rinvio per il luogo ove vengono dirette, ma non vanno sottoposte alla soprattassa di che all'Articolo 12.º

Il porto della Lega, o qualunque altro diritto di cui fossero state anteriormente gravate, vien conteggiato per rimborso.

Nel caso peraltro che una lettera dovesse essere rivoltata direttamente dal primo luogo di destinazione a quello dell'impostazione, sarà trattata come le inesitate (Articolo 19.º).

Alle lettere reclamate o inesitabili che, dopo essere state successivamente rivoltate a diversi Uffizj, dovessero infine venir respinte all'Ufficio di origine, non avendo potuto essere recapitate ai destinatarij, sarà fatta ribattere tutta la strada già da loro percorsa, perchè ciascun Ufficio possa conteggiare con chi di ragione i diritti dei quali per le medesime fosse già stato addebitato.

## III. *Corrispondenza con quegli Stati esteri pei quali è necessaria mediatrice l'Amministrazione postale Austriaca.*

### ARTICOLO 21.º

La corrispondenza degli Stati italiani della Lega Austro-Italica, che transita necessariamente per gli Stati Austriaci senza toccare altri Stati appartenenti alla Confederazione Germanica, viene in massima, trattata come la corrispondenza Austro-Italica fino all'uscire dagli Stati Austriaci per entrare negli Stati esteri; e quando viene dall'Estero è ugualmente trattata dal punto in cui entra nei Do-



minj Austriaci fino al luogo di destinazione. Al contrario tal corrispondenza dal momento che esce dagli Stati Austriaci fino al luogo di destinazione, o dal punto di spedizione all' Estero fino al suo ingresso negli Stati Austriaci, viene, in massima, trattata secondo le norme stabilite dalle Convenzioni postali esistenti o da concludersi tra l' Austria e gli Stati esteri. A tali carichi verrà soltanto aggiunto il porto di transito che potrà competere agli Stati Italiani intermedj.

## A R T I C O L O 22.º

### *Libertà di francazione.*

La corrispondenza di cui si tratta può essere interamente francata dal mittente, o il pagamento del porto, in quanto negli Stati Austriaci è possibile per la propria loro corrispondenza, può esser del tutto lasciato a carico del destinatario. Nello stesso modo la corrispondenza dall' Estero arriverà francata o gravata del porto.

## A R T I C O L O 23.º

### *Tassa comune di porto Austro-italico.*

Il comun porto di posta Austro-italico è fissato a nove carantani per una lettera semplice.

Il peso della lettera semplice, l' applicazione della semplice tassa postale, la progressione di questa, si regolerà secondo il convenuto su ciò cogli Stati Esteri, finchè non siano combinate disposizioni pienamente uniformi.

I pagamenti di tutte queste tasse postali non si effettueranno per mezzo di franco-bolli, ma bensì in moneta.

## A R T I C O L O 24.º

### *Riscossione della Tassa comune di porto.*

Quanto all' incasso del comun porto Austro-italico, quell' Ufficio postale di confine al quale arriva la corrispondenza per gli Stati della Lega vien considerato come Ufficio d' impostazione, ed è quindi a lui dovuta la Tassa comune di porto di sopra indicata; e quello dal quale esce la corrispondenza per l' Estero, vien considerato come Ufficio di distribuzione ( Articolo 7.º ). A queste corrispondenze non può applicarsi la soprattassa, della quale si parla all' Articolo 12.º

#### IV. *Corrispondenza cogli Stati non Austriaci della Confederazione Germanica e Paesi al di là, cioè: Svezia, Norvegia, Danimarca, Helgoland, Belgio e Paesi-Bassi.*

##### A R T I C O L O 25.º

Per la corrispondenza italiana che attraversa l'Austria diretta per gli Stati della Federazione Germanica, e per quelli al di là di questa o viceversa, assicura l'Austria agli Stati componenti la Lega postale Austro-italica la partecipazione a tutti quei vantaggi che gode la corrispondenza Austriaca stessa, in virtù della Convenzione postale Austro-germanica. Perciò la corrispondenza di cui si tratta, tanto se è destinata per uno Stato della Lega postale Austro-germanica quanto se transita pel territorio di essa, dovrà soltanto pagare la tassa comune della Lega postale Austro-germanica, che è di nove carantani per una lettera semplice del peso di un lotto di Vienna.

##### A R T I C O L O 26.º

#### *Diritto di porto a beneficio degli Stati italiani.*

Siccome però la tassa indicata nel precedente Articolo viene calcolata per la Lega postale Austro-germanica, e da questa deve esser dedotto il diritto di transito da pagarsi agli Stati intermedj germanici, così ciascuno Stato italiano della Lega postale Austro-italica sulle proprie corrispondenze *da* o *per* i Paesi suddetti potrà prendere un moderato diritto di porto; ed altro diritto di porto potranno prendere gli Stati italiani che alle medesime daranno passaggio.

Il valore di questi diritti sarà fissato da speciale Convenzione.

##### A R T I C O L O 27.º

#### *Stati Germanici fuori della Lega Austro-germanica.*

La corrispondenza italiana *da* e *per* quegli Stati della Confederazione germanica che non hanno ancora acceduto alla Lega postale Austro-germanica, fino a nuove disposizioni, sarà sottoposta,

in massima, alla tariffa ora esistente tra l' Austria e quegli Stati. Questa disposizione cessa di avere forza a misura che gli Stati germanici entrano nella Lega postale Austro-germanica, ed allora ricorre il disposto agli Articoli 25.° 26.°

#### A R T I C O L O 28.°

Anche per questa corrispondenza sarà in libertà dell'impostante di pagare la Tassa o di lasciarne il carico al destinatario, secondochè le Convenzioni esistenti lo permettano o no. Il pagamento di queste tasse deve farsi egualmente in moneta.

#### A R T I C O L O 29.°

Le tasse da bonificarsi reciprocamente saranno dagli Uffizj postali Austriaci ed Italiani, tra loro corrispondenti, notate sui fogli di avviso o di spedizione, i quali formano la base delle loro reciproche liquidazioni.

### V. *Gazzette.*

#### A R T I C O L O 30.°

##### *Disposizioni generali.*

Gli Uffizj postali degli Stati della Lega s'incaricano in massima, dietro anticipato pagamento, delle associazioni a gazzette o ad altri scritti periodici, che si pubblichino tanto sul territorio della Lega quanto all' Estero; come pure della loro spedizione e consegna.

#### A R T I C O L O 31.°

##### *Commissione, spedizione e tassa delle gazzette che si pubblicano sul territorio delle Parti contraenti.*

L' Amministrazione postale di uno Stato alla quale venga data commissione per periodici che si pubblicano in altro Stato della Lega, dovrà rivolgersi a quell' Amministrazione postale, nel circondario della quale segue la pubblicazione.

Si lascia alle Amministrazioni postali il concertarsi fra loro per sapere da quali particolari Uffizj di posta le commissioni possano essere ricevute.

## A R T I C O L O 32.º

La commissione non può per regola generale, esser data per un tempo minore di tre mesi. Del resto serviranno di norma le condizioni fissate dagli Editori.

Onde poter calcolare sul regolare ricevimento di tutti i fogli pubblicati, devono le commissioni esser date in tempo debito ed in modo che l'Ufficio postale speditore possa averle ricevute avanti il tempo in cui comincia l'associazione.

## A R T I C O L O 33.º

*Gazzette mancanti.*

Qualora all'arrivo di un pacco di Gazzette o Giornali fosse riscontrata una mancanza nei fogli commessi, l'Ufficio speditore dovrà in appresso trasmettere i fogli mancanti senza aggravio di spese, se la mancanza è stata denunziata a posta corrente. Nel caso contrario sarà richiesto il rimborso del dovuto all'Editore.

## A R T I C O L O 34.º

*Tassa per la spedizione delle Gazzette.*

Per la spedizione reciproca delle Gazzette e Giornali, stampati sul territorio della Lega Austro-Italica, sarà esatta una Tassa comune nel modo sotto indicato e repartita per metà tra l'Ufficio committente e quello speditore.

Pel transito non si esige soprattassa.

## A R T I C O L O 35.º

Questa tassa di spedizione viene stabilita senza riguardo alla distanza;

1.º Per le Gazzette e Giornali destinati alla pubblicazione delle notizie politiche, al 50 per cento sul prezzo al quale l'Ufficio speditore le riceve dall'Editore (prezzo netto), osservando però che:

a. Per le Gazzette e Giornali che escono sei o sette volte la settimana, la tassa di spedizione non deve importare meno di quattordici nè più di trentacinque lire austriache all'anno;

b. Per le Gazzette e Giornali che si pubblicano meno di sei volte la settimana, la suddetta tassa non dev'essere annualmente minore di sette, nè maggiore di ventuna Lire austriache;

2.º Per le Gazzette e Giornali non politici la tassa comune di spedizione indistintamente e senza eccezione alcuna, importerà il venticinque per cento sul prezzo netto al quale l'Ufficio postale speditore li riceve dall'Editore.

Gli associati non pagano che il prezzo netto, più la rispettiva tassa.

#### ARTICOLO 36.º

##### *Tassa pel recapito delle Gazzette al domicilio degli Associati.*

Nella tassa comune stipulata all'Articolo 35.º non è compresa la consegna delle Gazzette al domicilio dell'Associato, anzi è in facoltà dell'Ufficio postale di esigere una proporzionata tassa di consegna, che non deve però esser superiore a quella che fosse già in vigore.

#### ARTICOLO 37.º

##### *Termine pel pagamento delle Associazioni.*

L'Ufficio postale committente deve soddisfare all'altro da cui riceve una Gazzetta o Giornale qualunque, il rispettivo valore dell'associazione al più tardi nel corso del primo mese di essa.

#### ARTICOLO 38.º

##### *Cessazione di una Gazzetta prima del termine di associazione.*

Se cessasse la pubblicazione di una Gazzetta o di un Giornale, o venisse proibito, avanti il termine di associazione, dovrà restituirsi all'Associato, oltre la quota corrispondente della tassa di spedizione già percetta, anche il prezzo di associazione anticipatamente pagato, qualora però questo possa essere recuperato dall'Editore.

#### ARTICOLO 39.º

##### *Spedizione delle Gazzette ad un luogo diverso da quello indicato.*

Qualora un Associato chiedesse la spedizione di un Giornale per un luogo diverso da quello da lui indicato all'atto della commissione, tale spedizione dovrà eseguirsi, a scelta del medesimo, o

dall' Uffizio committente o da quello residente nel luogo della pubblicazione, e all' Associato sarà addebitata la tassa fissata per le spedizioni sotto-fascia.

Perciò resta convenuto che tali spedizioni sono distinte dall' Uffizio speditore come Gazzette inviate a una nuova destinazione.

#### A R T I C O L O 40.º

##### *Cambio di Gazzette cogli Stati Esteri.*

Il trattamento delle Gazzette e Giornali esteri e di quelli Austriaci o Italiani per l' Estero, in quanto transitano per lo Stato di una delle Parti contraenti e passano nello Stato di un' altra, sarà conforme alle predette disposizioni di maniera che il rispettivo Uffizio postale di confine, presso il quale vien data la commissione delle Gazzette, e riguardato come Uffizio speditore, e rispettivamente come Uffizio distributore.

Il prezzo di compra vien considerato come prezzo netto.

Oltre la tassa comune di spedizione, si deve esigere dal committente tuttociò che viene pagato agli Uffizi postali esteri.

#### VI. *Principio e durata della Convenzione, e sue eventuali modificazioni.*

#### A R T I C O L O 41.º

La presente Convenzione comincerà a valere tre mesi dopo il giorno della sua ratificazione e durerà cinque anni, dopo i quali si considererà prolungata d' anno in anno quando sei mesi prima della scadenza non venga da una delle Parti disdetta.

#### A R T I C O L O 42.º

Il cambio delle ratifiche avrà luogo a Firenze nello spazio di trenta giorni, o più presto se ciò potrà farsi.

#### A R T I C O L O 43.º

Decorso il primo anno della durata della Convenzione, potrà ciascuna delle Parti contraenti proporre alla comune deliberazione quei cambiamenti che sembrassero più conformi agli interessi e allo scopo della Lega.

In fede di che, la presente Convenzione è stata in doppio esemplare firmata dai Plenipotenziarj suddetti, che vi hanno apposto l'impronta dei loro Stemmi.

Fatto a Firenze, li cinque novembre milleottococinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO.

C. HÜGEL.

(L.S.)

(L.S.)

Abbiamo approvata ed approviamo in tutte le sue parti la sopra riportata Convenzione, dichiarando di accettarla, ratificarla e confermarla, e promettendo che sarà dal canto Nostro inviolabilmente eseguita.

In fede di che, abbiamo di Nostro proprio pugno firmato il presente Atto, controfirmato dal Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, e munito del gran Sigillo delle Nostre Armi.

Dato in Firenze, li cinque Dicembre milleottococinquanta.

(L.S.)

LEOPOLDO.

G. BALDASSERONI.

### PROTOCOLLO PER IL CAMBIO DELLE RATIFICHE

I sottoscritti, essendosi riuniti onde procedere al cambio delle Ratifiche della Convenzione conclusa e firmata in Firenze il cinque novembre milleottococinquanta fra il Plenipotenziario di SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE L' ARCIDUCA GRANDUCA DI TOSCANA e quello di SUA MAESTA' IMPERIALE e REALE APOSTOLICA relativamente ad una Lega Postale Austro-Italica, dopo di aver fatta lettura delle dette Ratifiche ne hanno eseguito il cambio nelle forme d' uso.

In fede di che, hanno essi firmato di proprio pugno il presente Protocollo fatto in doppio originale, e vi hanno apposto il sigillo delle rispettive loro Armi.

Fatto in Firenze il cinque Dicembre milleottococinquanta.

DUCA DI CASIGLIANO.

C. HÜGEL.

(L.S.)

(L.S.)